



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 maggio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo Bianchi	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000), modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 e 1 del 17 dicembre 2004, nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le deliberazioni nn. 14/2023/INPR e 9/2024/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2023 e 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2024, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Daniela D'Amaro,

FATTO

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2022 e al bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Badia Polesine (RO), dalla quale emerge la situazione finanziario - contabile compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri di bilancio dati BDAP	Rendiconto 2022
Risultato di competenza di parte Corrente (O1)	461.029,44
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	62.466,09
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	62.466,09
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	-
Risultato di competenza (W1)	461.029,44
Equilibrio di bilancio (W2)	62.466,09
Equilibrio complessivo (W3)	62.466,09

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione dati BDAP	Rendiconto 2022
Fondo cassa	709.418,82
Residui attivi	6.519.566,83
Residui passivi	2.147.877,37
FPV	3.415.453,22
Risultato di amministrazione	1.665.655,06

Totale accantonamenti	1.518.608,30
<i>Di cui: FCDE</i>	1.466.710,30
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	76.491,79
Totale parte libera	70.554,97

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2022 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2022 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.752.413,22	616.212,42	35,16%
Tit. 3 residui	210.916,45	209.746,78	99,45%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2022 accertamenti (a)	Rendiconto 2022 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	6.732.689,05	5.726.112,91	85,05%
Tit. 3 competenza	1.135.316,82	718.202,27	63,26%

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	709.418,82
Anticipazione di tesoreria	SI
Cassa vincolata	429.644,32
Tempestività dei pagamenti	-8

INDEBITAMENTO

Indebitamento	Rendiconto 2022
Debito complessivo a fine anno	5.498.741,40

Con riferimento all'esercizio 2021, il Comune di Badia Polesine era stato destinatario della deliberazione n. 158/2024/PRSP.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione ("Questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo stabilito in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del D. lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte stessa i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Queste prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che, qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis TUEL, il Collegio può richiamare comunque l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale),

ognuno per la parte di competenza – affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate Linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare quelle per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/2024, approvate dalla medesima Sezione con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR, nonché quelle per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla citata Sezione con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Badia Polesine, si rilevano i profili di seguito indicati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

1. Piano della performance

Nel questionario trasmesso dall'Organo di revisione relativamente al bilancio 2022-2024, al punto 10 delle domande preliminari viene dichiarato che l'Ente, per l'adozione del "Piano della performance", di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della *performance* nel PEG, precisando che i relativi documenti sono stati adottati in data 08/04/2022.

Sulla base dei dati riportati nel medesimo questionario e considerato che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 31/01/2022, la tempistica di approvazione risulta tardiva. La Sezione, pertanto, richiama l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

2. Iscrizione a BDAP dell'Organo di revisione

Al punto 14 delle domande preliminari emerge che l'Organo di revisione non è iscritto al portale BDAP.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato quanto segue: *“Per quanto richiesto in chiarimento da Codesta Corte, si fa presente che l'Organo di revisione, in occasione delle verifiche periodiche svolte presso l'Ente, accerta la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP mediante consultazione del portale direttamente presso l'Ente. L'Organo di revisione provvederà quanto prima ad iscriversi al portale BDAP”*.

La Sezione rammenta che il revisore è chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente: ciò è stato evidenziato, in particolare, dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella delibera n. 134/2021/PRSE, ribadendo un principio già enunciato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 6/2017. L'Organo di revisione economico-finanziaria è anche tenuto a verificare la correttezza e la

completezza dell'invio dei dati alla BDAP, da parte del servizio economico-finanziario dell'Ente Locale; per questo motivo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, delibera n. 46/2018/PRSE).

3. PNRR (Domande generali) “Organizzazione”

Alla domanda di cui al punto 13 del questionario (“L’Organo di revisione ha rilevato l’implementazione da parte dell’Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni?”), è stato risposto “*Non ricorre la fattispecie*”.

Al successivo punto 14 emerge che l’Organo di revisione non ha verificato se il sistema dei controlli interni dell’Ente è adeguato al fine di individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all’attuazione degli interventi a valere sul PNRR.

Infine, al punto 15 emerge che, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse, nonché dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l’Organo di revisione non ha verificato l’avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP.

In sede istruttoria sono state chieste delucidazioni in merito a quanto sopra riportato e l’Amministrazione comunale ha comunicato quanto segue: “*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/01/2013 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni (Art. 147 e seguenti del TUEL – D.L. 174/2012). Tale regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione dell’Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni. Il controllo interno viene svolto sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Comunale. A fronte di ciò, i quesiti 13 – 14 – 15 del questionario sul Bilancio di Previsione 2022-2024, Sezione V – Domande Generali – Organizzazione, riportano risposte erroneamente contrassegnate, in quanto l’Ente è dotato di un adeguato sistema dei controlli interni; l’Organo di revisione, nelle verifiche periodiche fatte presso l’Ente, ha riscontrato l’adeguatezza del sistema dei controlli interni per l’individuazione di criticità nella gestione di fondi collegati all’attuazione degli interventi a valere sul PNRR, nonché l’esecuzione degli adempimenti connessi al monitoraggio delle opere pubbliche sulla piattaforma BDAP*”.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione invita l’Organo di revisione dell’Ente ad una più puntuale compilazione della documentazione di propria competenza, al fine di permettere la corretta attività di controllo da parte di questa Sezione regionale.

RENDICONTO 2022

4. Gestione dei residui e capacità di riscossione

Dalla lettura dei dati rinvenibili negli schemi BDAP del rendiconto 2022, si è riscontrato che la capacità di riscossione riferita alle entrate del titolo I in c/residui risulta pari al 35,16%:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2022 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2022 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.752.413,22	616.212,42	35,16%
Tit. 3 residui	210.916,45	209.746,78	99,45%

Per quanto concerne l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, dall'analisi del questionario emerge che le entrate "TARSU/TIA/TARI/TARES" registrano residui iniziali all'01.01.2022 pari ad € 1.318.612,66 e riscossioni in c/residui al 31.12.2022 per € 172.486,95 (13,08% di riscossione). Riscossioni particolarmente basse si registrano anche nelle entrate "Fitti attivi e canoni patrimoniali", ove si rilevano residui iniziali all'01.01.2022 pari ad € 27.613,91 e riscossioni in c/residui al 31.12.2022 per € 4.271,41 (15,47% di riscossione).

Difficoltà di riscossione si riscontrano, inoltre, nelle fasi di accertamento e di riscossione, in cui la voce "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI", registra accertamenti pari ad € 417.338,00 e riscossioni per € 108.700,92 (percentuale di riscossione pari al 26,05%).

Le problematiche sopra descritte sono già state oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in sede di controllo sul rendiconto 2021 (deliberazione n. 158/2024/PRSP). Pertanto, la Sezione invita nuovamente l'Ente a migliorare la riscossione in conto residui, in particolare quella del titolo I, adottando ogni correttivo necessario e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL.

5. Anticipazione di tesoreria

L'Ente, anche nell'esercizio in esame, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. In particolare, dalla documentazione a disposizione risulta che: 1) l'importo dell'anticipazione complessivamente concessa, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, è pari a € 3.341.940,00; 2) l'importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti è pari a zero; 3) i giorni di utilizzo dell'anticipazione sono 93; 4) l'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata è di € 782.785,19; 5) l'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12 è pari a zero; 6) l'importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 è di € 3.145,99. Al riguardo, l'Organo di revisione, nella documentazione a disposizione, conferma che l'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

Nel prendere atto del fatto che, al termine dell'esercizio 2022, l'anticipazione risulta restituita per intero, la Sezione richiama le raccomandazioni già formulate nella deliberazione n. 158/2024/PRSP, in ordine all'adozione di ogni misura organizzativa volta a rendere più fluida la gestione di cassa, al fine di evitare il ricorso in via ordinaria all'anticipazione medesima.

6. Sforamento del parametro di deficitarietà 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)

Si rileva che il parametro di deficitarietà 10.3 ha assunto un valore (20,75%) superiore al limite della soglia legale stabilita nel 16% (fonte: dati BDAP - prospetto indicatori sintetici di bilancio).

Tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale nel precedente esercizio (deliberazione n. 158/2024/PRSP), in merito alle misure adottate al fine di garantire il rispetto del citato indicatore, la Sezione si riserva di valutare nei successivi controlli gli esiti di tali misure.

7. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L'Ente ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Dall'analisi del questionario emerge che l'Ente medesimo ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008, per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti, che quelli stimati. Emerge, inoltre, che è stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine di tutelare il Comune dai rischi futuri dei contratti in essere, pari ad € 36.000,00.

L'Organo di revisione, nella propria relazione, dichiara che *“Il Comune di Badia Polesine ha in essere n. 5 contratti di finanza derivata. Le obbligazioni conseguenti a detti contratti hanno comportato nell'anno 2022 un flusso differenziale a debito dell'Ente di Euro 544.746,52. Il Revisore unico ha verificato che l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8 del D.L. 112/2008. Gli oneri conseguenti a carico del bilancio comunale sono stati correttamente imputati ai corrispondenti capitoli di bilancio”*.

La Sezione richiama le raccomandazioni concernenti la necessità di un attento controllo sull'andamento dei derivati in essere, già contenute nella deliberazione n. 158/2024/PRSP.

8. Operazioni di partenariato pubblico-privato

L'Ente ha in essere un'operazione riconducibile a quelle di partenariato pubblico-privato, come definite dal D. lgs. n. 50/2016. Trattasi, in particolare, di un *project financing* – privato.

La Sezione richiama le raccomandazioni su un attento monitoraggio del contratto in essere, già contenute nella deliberazione n. 158/2024/PRSP.

9. Organismi partecipati

Si rileva che, nel corso del 2022, sono stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da una società dallo stesso partecipata, per l'importo di € 499,49.

La Sezione raccomanda al Comune un puntuale monitoraggio dei rapporti con le proprie partecipate, con particolare riguardo al controllo dei debiti e dei crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

10. Spesa per il personale

Alla domanda preliminare, di cui al punto 9.2 del questionario, emerge che l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ma l'asseverazione non è stata resa in maniera distinta dal parere sul bilancio e sul fabbisogno.

A tal riguardo, è stato comunicato quanto segue: *“Con riferimento al questionario sul Rendiconto della gestione 2022, quesito 9.2, Sezione I – Domande Preliminari, si dà atto che la risposta corretta al quesito 9.2.1 è “Si” e non come erroneamente riportato nel questionario “No”, in quanto l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto dell'equilibrio di bilancio con il verbale n. 1 del 10/01/2022 – Parere sul Bilancio di Previsione 2022-2024 e con verbale n. 21 del 20/12/2021 ha espresso parere favorevole alla “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2023/2024 – Verifica struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”.*

La Sezione invita, nuovamente, l'Organo di revisione dell'Ente ad una più puntuale compilazione della documentazione di propria competenza, al fine di permettere lo svolgimento della corretta attività di controllo da parte di questa Sezione regionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022/2024 e al rendiconto 2022 del Comune di Badia Polesine (RO):

- rileva, per il 2022, l'inosservanza del termine di adozione del Piano della *performance*, richiamando l'Ente al rispetto di quanto previsto in materia;
- raccomanda all'Organo di revisione la registrazione al sistema gestionale BDAP;
- invita l'Organo di revisione dell'Ente ad una più puntuale compilazione della documentazione di propria competenza, al fine di permettere lo svolgimento della corretta attività di controllo;
- invita nuovamente l'Ente a migliorare la riscossione in conto residui, in particolare quella del titolo I, adottando ogni correttivo necessario e garantendo, anche per gli esercizi futuri,

una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL;

- richiama le raccomandazioni (già contenute nella deliberazione n. 158/2024/PRSP) volte all'adozione di ogni misura organizzativa utile a rendere più fluida la gestione di cassa, al fine di evitare il ricorso in via ordinaria ad anticipazioni di tesoreria;

- rileva, nuovamente, il mancato rispetto dell'indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari), che per l'esercizio in esame ha assunto il valore di 20,75%, superiore al limite della soglia legale stabilita nel 16%;

- richiama le raccomandazioni inerenti a un attento controllo sull'andamento dei derivati in essere, già contenute nella citata deliberazione n. 158/2024/PRSP;

- raccomanda un puntuale monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati dal Comune;

- richiama le raccomandazioni su un attento controllo del contratto in essere, già contenute nella predetta deliberazione n. 158/2024/PRSP.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi riportati nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Badia Polesine (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 7 agosto 2024

il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin